

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI ALLA LUCE DEL SISTRI E DELLE MODIFICHE AL D.LGS. 152/06

Dott. Alessandro Michelini - 31 gennaio 2011

le novità normative

il mese di dicembre 2010 ha visto la concretizzazione di diversi provvedimenti legislativi in materia di rifiuti, che avranno un innegabile impatto anche sul settore delle costruzioni, recepite attraverso vari provvedimenti ma soprattutto attraverso il decreto legislativo 205/10 di recepimento della direttiva europea rifiuti 2008/98/CE che modifica significativamente la parte IV del D.Lgs. 152/06 ; ci si riferisce in particolare a :

- definitivo inserimento del SISTRI nel quadro normativo, con relativo impianto sanzionatorio
- modifica di alcuni articoli della normativa rifiuti di interesse del settore costruzioni
- modifica dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica (DM 27.09.2010)

le indicazioni del nuovo decreto legislativo sono entrate in vigore dal 25/12/2010, ad eccezione del quadro sanzionatorio del SISTRI che, con l'ennesimo decreto ad hoc, è stato rinviato al 31/05/2011, mentre è imminente un decreto di riordino del sistema che proroga i termini del pagamento delle quote di iscrizione SISTRI al 2011 al 30/04.

le principali modifiche al TUA di interesse del settore costruzioni

- nuove definizioni di sottoprodotto e MPS: la definizione nuova e più estensiva della nozione di sottoprodotto (art 184-bis) e di Materia Prima Secondaria (art 184-ter) apre scenari nuovi per la gestione e la movimentazione di materiali residuati dal cantiere, anche se da valutare attentamente e caso per caso, vista la novità del dispositivo di legge e la attuale mancanza di indicazioni di dettaglio
- modifiche alla gestione delle terre di scavo: è atteso un decreto che, in applicazione dell'art 184-bis sui sottoprodotti, porterà alla abrogazione dell'art 186 e alla applicazione di nuove indicazioni per la gestione delle terre di scavo
- trasporto rifiuti c/proprio: per tutte le imprese autorizzate al trasporto di rifiuti non pericolosi in conto proprio (modalità molto diffusa delle piccole imprese edili), introduzione dell'obbligo di tenuta dei registri di carico/scarico per le imprese che non scelgono l'iscrizione su base volontaria al SISTRI

l'applicazione del SISTRI al settore costruzioni

nonostante una iniziale e frettolosa interpretazione che induceva, erroneamente, a ritenere che il SISTRI non interessasse, se non parzialmente, il settore delle costruzioni, l'analisi della normativa evidenzia che il settore risulta fortemente impattato dai nuovi adempimenti, sia direttamente come soggetto obbligato all'iscrizione (come produttore di rifiuti pericolosi), sia indirettamente per le inevitabili ricadute dovute dall'adozione del sistema, in forma obbligatoria, da parte delle imprese di trasporto rifiuti (per cui le procedure SISTRI trovano applicazione anche per i rifiuti non pericolosi).

A ben guardare tutte le attività del settore sono, interessate dai nuovi adempimenti in materia di registrazioni ambientali, in quanto tutte, in misura diversa, coinvolte nella filiera rifiuti

- cantieri di edilizia tradizionale e infrastrutture
- cantieri complessi (grandi opere)
- manutenzioni
- demolizioni
- bonifiche terreni
- rimozione amianto
- recupero inerti
- produzione (conglomerati, prefabbricati)
- servizi (manutenzione, officina, depurazione)
- sedi amministrative

è bene ricordare infatti che il SISTRI non introduce nuovi obblighi, ma impone la trasposizione su un sistema informatico delle registrazioni cartacee già obbligatorie per i produttori e i trasportatori (registri di carico e scarico, formulari di trasporto); quindi tutti i soggetti prima tenuti a tali registrazioni si trovano oggi a doverle ottemperare tramite SISTRI

SISTRI: problematiche organizzative e operative nei cantieri

le modalità del SISTRI non si adattano facilmente all'attività del settore costruzioni, ed in particolare all'organizzazione consueta del cantiere edile; essendo evidentemente strutturato secondo le modalità del settore industriale, o comunque della produzione di rifiuti da sede fissa, il SISTRI necessita di adeguamenti organizzativi a volte molto impegnativi per l'applicazione ai cantieri;

nei cantieri sono ormai consolidate prassi (per quanto a volte non completamente rispondenti alla lettera della norma ma comunque efficienti), per la registrazione delle movimentazioni e la tracciabilità del rifiuto, e le incombenze aziendali in materia di rifiuti sono spesso distribuite fra il cantiere (compilazione formulari) e gli uffici amministrativi (tenuta dei registri, ricezione IV° copia FIR, MUD), mentre l'impostazione del SISTRI prevede un accentramento di queste in un solo soggetto/postazione, che coincidono (o dovrebbe coincidere) con il delegato SISTRI e con luogo di produzione dei rifiuti

non aiuta in questo momento la modalità prevista per i cantieri dalla normativa SISTRI, che con una formulazione approssimativa e ambigua non consente di definire con chiarezza quando il cantiere divenga una unità locale da dotare di specifico dispositivo; la durata del cantiere non è infatti un parametro utile per la produzione di rifiuti o per l'identificazione del produttore (che sono determinati da altri parametri temporali, contrattuali, logistici, ecc), ne tantomeno la possibilità di accedere al sistema può costituire l'unico elemento per la effettiva operatività del SISTRI;

occorrono in questo senso indicazioni più corrette e calzanti, in mancanza e in attesa delle quali si dovrà procedere per interpretazione della norma, con i rischi connessi a tale pratica; in particolare il SISTRI necessita di:

- formazione specifica degli addetti – delegati SISTRI, sia al quadro normativo che all'uso del sistema
- modifica delle procedure aziendali e della distribuzione delle mansioni in materia di rifiuti
- dotazioni informatiche e connessione adsl nei cantieri

tutte condizioni che, nella attuale realtà del settore costruzioni non sono facilmente riscontrabili, se non in rare eccezioni o in cantieri di grande importanza e durata (ad esempio nelle grandi opere); inoltre l'organizzazione (logistica, spaziale, e di risorse) del cantiere non è immutabile ma varia continuamente con l'avanzamento dell'opera, così da non poter garantire il presidio costante del cantiere con una postazione informatizzata

responsabilità e quadro sanzionatorio

la normativa SISTRI impone alle imprese del settore edile di aggiornare l'organigramma relativo alle competenze ambientali, in quanto gli addetti alle registrazioni rifiuti (registri, FIR; MUD) non sono spesso univocamente definiti (soprattutto in cantiere e per il FIR) mentre il SISTRI prevede l'individuazione di uno specifico delegato, incaricato dell'uso e della custodia del dispositivo;

appare sempre più necessario individuare ruoli (delegati ambientali) e responsabilità in materia ambientale, sia per l'impianto sanzionatorio del SISTRI, che prevede il coinvolgimento anche delle cariche amministrative, sia per l'ormai imminente estensione alla normativa ambientale dei cosiddetti "reati presupposto" di cui alla L 231/2001

il quadro sanzionatorio proposto dal correttivo di dicembre propone sanzioni di notevole entità, che toccano punte di 93.000 euro, applicabili sia in fase di iscrizione al sistema che di gestione rifiuti, a fronte di adempimenti ad oggi complessi (calcolo dell'importo dell'iscrizione annua, cambio del delegato, apertura di nuove unità locali, ovvero cantieri), e di un sistema che, ad oggi, appare viziato da problemi informatici ancora rilevanti, che ne pregiudicano il corretto funzionamento.

le prospettive del settore in materia di gestione rifiuti

pur nella attuale fase di incertezza applicativa, dovuta al contesto politico ed economico e alla fase interlocutoria in cui il SISTRI si trova (fra proroghe continue e problematiche applicative), si possono individuare alcuni elementi sicuramente significativi per gli scenari del prossimo futuro:

- la necessità di formalizzare procedure di gestione dei rifiuti, come elemento centrale sia nella conduzione operativa e nella razionalizzazione delle risorse, sia per la definizione del quadro di responsabilità all'interno dell'impresa, specifiche per la realtà operativa di ciascuna azienda
- l'atteso provvedimento normativo di estensione ai reati ambientali della responsabilità penale dei soggetti giuridici, ovvero l'applicazione dei principi della L 231/2001 alla normativa ambientale, e la conseguente spinta verso l'adozione di sistemi di gestione ambientale (secondo lo standard ISO14000) in analogia al processo in corso sui temi della sicurezza del lavoro
- un auspicabile vantaggio competitivo delle imprese in grado di rispondere ad elevati standard ambientali, nelle gare d'appalto pubbliche e private, e un minor rischio di sanzioni, penali contrattuali, fermo di cantiere in conseguenza di violazioni ambientali

il SISTRI si trova ad oggi in una fase di stallo, con una proroga dell'applicabilità delle sanzioni al 30/05 che non deve però essere intesa come un rinvio dell'applicazione del sistema, ma come l'opportunità di adeguarsi alle nuove disposizioni con maggior cognizione e con il tempo per predisporre i necessari interventi in azienda; occorre infatti non arrivare impreparati alla prossima scadenza di giugno, sperando in una nuova proroga, ma operare gli opportuni aggiustamenti organizzativi e pratici per garantire il rispetto della norma.

Dott. Alessandro Michelini
Direzione Tecnica Settore Ambiente
Galileo Ingegneria